

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1579

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MELE, DI SIENA e BRUTTI Paolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2007

Misure per l'indennizzo dei cittadini italiani profughi
dalla Repubblica democratica del Congo, già Zaire

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni si è voluto corrispondere indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori

già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

Il presente disegno di legge estende anche ai cittadini e alle imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi nel territorio della Repubblica democratica del Congo, già Zaire.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Misure per l'indennizzo dei cittadini italiani profughi dalla Repubblica del Congo)

1. I benefici previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, nonché dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, e dalla relativa interpretazione autentica di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, si applicano anche ai cittadini ed alle imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi nel territorio della Repubblica democratica del Congo, già Zaire, a seguito dei conflitti verificatisi in tale territorio.

2. La domanda per ottenere i benefici di cui al comma 1, deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno di essi per sé e per gli altri, ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarità dell'indennizzo.

3. Gli indennizzi corrisposti in base alla presente legge sono esenti da ogni imposta.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente

«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.